

REGOLAMENTO (CE) N. 532/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV paragrafo 6 del GATT

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle conclusioni dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, prorogato sino al 31 dicembre 1991 da uno scambio di lettere che integra detto accordo⁽²⁾, la Comunità ha approvato l'adozione di talune disposizioni;

considerando che la Comunità ha applicato queste disposizioni nel 1992 e nel 1993 in virtù dei regolamenti (CEE) n. 3919/91⁽³⁾ e (CEE) n. 991/93⁽⁴⁾;

considerando che sussistono le ragioni che giustificano la proroga di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV si applicano da parte della Comunità fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35.

(4) GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 1.